



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

CONSEIL DE LA VALLEE

**DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE**

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

# INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA  
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE  
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 173  
12/2012**

*Infoleg n.12*

**A cura di ANNY FONTANAZZI**

*Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.*

*Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:*

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di legge statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

*Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.*

*Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.*

*Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.*

*Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla*

*Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione*

*via Piave, n. 1 - 11100 Aosta*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tel. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

*Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.*

*La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:*

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

*La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.*

*La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.*

*La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.*

*Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la*

*Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation*

*1, rue Piave - 11100 Aoste*

*E-Mail: [infoleg@consiglio.regione.vda.it](mailto:infoleg@consiglio.regione.vda.it)*

*Tél. 0165 526162*

*Fax 0165 526262*

## PARTE I

# LEGISLAZIONE

## AFFARI ISTITUZIONALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 24 dicembre 2012, n. 35

**DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E PER IL TRATTAMENTO INDENNITARIO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 17 MARZO 1986, N. 6, 21 AGOSTO 1995, N. 33, E 8 SETTEMBRE 1999, N. 28.**

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/54-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/54-2012-1.pdf#Page=1)

### *Atti normativi ed amministrativi statali*

LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012. PROROGA DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA.**

Supplemento a G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-07&atto.codiceRedazionale=012G0236](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-07&atto.codiceRedazionale=012G0236)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012.».**

Supplemento a G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-07&atto.codiceRedazionale=12A12951](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-07&atto.codiceRedazionale=12A12951)

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216

**DISPOSIZIONI URGENTI VOLTE A EVITARE L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.**

G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0239](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0239)

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012 , n. 223

**DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013.**

G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0245](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0245)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 232

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013.**

G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-03&atto.codiceRedazionale=13G00001](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-03&atto.codiceRedazionale=13G00001)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2012, n. 223

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 31 DICEMBRE 2012, N. 232, RECANTE: «DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE NELL'ANNO 2013.».**

G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-03&atto.codiceRedazionale=13A00001](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-03&atto.codiceRedazionale=13A00001)

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.**

G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00006](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00006)

### *Presidente della Repubblica*

DECRETO 22 dicembre 2012, n. 225

**SCIoglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.**

G.U. n. 299 del 24 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-24&atto.codiceRedazionale=012G0248](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-24&atto.codiceRedazionale=012G0248)

DECRETO 22 dicembre 2012, n. 226

**CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.**

G.U. n. 299 del 24 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-24&atto.codiceRedazionale=012G0249](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-24&atto.codiceRedazionale=012G0249)

## AFFARI GENERALI

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 21 novembre 2012, n. 31

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE. LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2013/2015.MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.**

B.U. n. 50 del 4 dicembre 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/50-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/50-2012-1.pdf#Page=1)

L.R. 21 novembre 2012, n. 32

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER IL TRIENNIO 2013/2015.**

B.U. n. 50 del 4 dicembre 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/50-2012-1.pdf#Page=48](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/50-2012-1.pdf#Page=48)

#### *Marche*

L.R. 3 dicembre 2012, n. 40

**ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE.**

B.U. n. 118 del 13 dicembre 2012

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1755](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1755)



## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 219 presentato il 4 dicembre 2012

**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 19 APRILE 1988, N. 18 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI ATTINENTI I RAPPORTI TRA DIRITTO, SOCIETÀ ED ECONOMIA E CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE MEDESIMA), E 23 AGOSTO 1991, N. 33 (PROMOZIONE DELLA FONDAZIONE "CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO).**

Giunta regionale

D.L. n. 220 presentato il 4 dicembre 2012

**MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D'AOSTA), E 4 NOVEMBRE 2005, N. 25 (DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE E DI STRUTTURE DI RADIO TELECOMUNICAZIONI).**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, RECANTE CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, NONCHE' NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136.**

G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-13&atto.codiceRedazionale=012G0240](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-13&atto.codiceRedazionale=012G0240)

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013).**

Supplemento a G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0252)

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 229

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO  
2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013-2015.**

Supplemento a G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0251](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-29&atto.codiceRedazionale=012G0251)

*Ministero dell'economia e delle finanze*

DECRETO 27 novembre 2012

**RIPARTO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA PREVISTO  
DALL'ARTICOLO 16, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95  
TRA LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME DI  
TRENTO E BOLZANO. DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO.**

G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=12A12953](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=12A12953)

## ASSETTO DEL TERRITORIO

### *Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni*

#### *Puglia*

L.R. 10 dicembre 2012 n. 40

#### **BOSCHI DIDATTICI DELLA PUGLIA.**

B.U. n. 179 dell' 11 dicembre 2012

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-120-IX/\\$File/LR%2040-2012.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-120-IX/$File/LR%2040-2012.pdf?OpenElement)

L.R. 14 dicembre 2012, n. 44

#### **DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.**

B.U. n. 183 del 18 dicembre 2012

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-129-IX/\\$File/LR%2044.2012.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-129-IX/$File/LR%2044.2012.pdf?OpenElement)

#### *Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 5 dicembre 2012, n. 20

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.**

B.U. n. 51 del 18 dicembre 2012

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196188/legge\\_provinciale\\_5\\_dicembre\\_2012\\_n\\_20.aspx?view=1&a=2012&n=20&n=25](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196188/legge_provinciale_5_dicembre_2012_n_20.aspx?view=1&a=2012&n=20&n=25)

### *Atti normativi ed amministrativi statali*

LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220

#### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI.**

G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0241](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0241)

## SVILUPPO ECONOMICO

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

Loi régionale n° 26 du 1<sup>er</sup> août 2012,

**PORTANT DISPOSITIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE, DE PROMOTION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DES SOURCES D'ÉNERGIE RENOUVELABLES.**

B.U. n .51 dell' 11 dicembre 2012

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/51-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/51-2012-1.pdf#Page=1)

#### *Calabria*

L.R. 4 dicembre 2012, n. 61

**INTERVENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI.**

B.U. n. 4 del 1° dicembre 2012

[http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur\\_2002/bur2012/sups4\\_22.pdf#page=3](http://www.consiglioregionale.calabria.it/gestbur_2002/bur2012/sups4_22.pdf#page=3)

#### *Puglia*

L.R. 13 dicembre 2012, n. 43

**NORME PER IL SOSTEGNO DEI GRUPPI ACQUISTO SOLIDALE (GAS) E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA FILIERA CORTA, A CHILOMETRO ZERO, DI QUALITÀ.**

B.U. n. 183 del 18 dicembre 2012

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-123-IX/\\$File/LR%2043.2012.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-123-IX/$File/LR%2043.2012.pdf?OpenElement)

*Trentino-A.A./Bolzano*

L.P. 5 dicembre 2012, n. 21

**DISCIPLINA DI PROFESSIONI TURISTICHE.**

B.U. n. 50 dell'11 dicembre 2012

[http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196147/legge\\_provinciale\\_5\\_dicembre\\_2012\\_n\\_21.aspx?view=1&a=2012&n=21&in=25](http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/196147/legge_provinciale_5_dicembre_2012_n_21.aspx?view=1&a=2012&n=21&in=25)

***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 217 presentato il 4 dicembre 2012

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2007, N. 10 (NUOVA DISCIPLINA DELL'INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (IVAT)).**

Giunta regionale

***Atti normativi ed amministrativi statali***

LEGGE 17 dicembre 2012 , n. 221

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.**

Supplemento a G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0244](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0244)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, RECANTE: «ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.».**

Supplemento a G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277)

*Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica*

DIRETTIVA 24 settembre 2012

**SPENDING REVIEW. RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. LINEE DI INDIRIZZO E CRITERI APPLICATIVI. (DIRETTIVA N. 10/2012).**

G.U. n. 296 del 20 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-20&atto.codiceRedazionale=12A13265](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-20&atto.codiceRedazionale=12A13265)

## SERVIZI SOCIALI

### ***Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni***

#### *Valle d'Aosta*

L.R. 11 dicembre 2012, n. 34

#### **MODIFICAZIONI A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PROFESSIONI E ALTRE DISPOSIZIONI.**

[http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino\\_ufficiale\\_new/archive/2012/53-2012-1.pdf#Page=1](http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2012/53-2012-1.pdf#Page=1)

#### *Abruzzo*

L.R. 23 novembre 2012, n. 57

#### **INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA INDIPENDENTE.**

B.U. n. 65 del 5 dicembre 2012

[http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\\_tv/abruzzo\\_lr/2012/lr12057/Intero.asp](http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2012/lr12057/Intero.asp)

#### *Marche*

L.R. 3 dicembre 2012, n. 38

#### **INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA.**

B.U. n. 118 del 13 dicembre 2012

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1753](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1753)

L.R. 3 dicembre 2012, n. 39

#### **PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER CONTRASTARE LA POVERTÀ E IL DISAGIO SOCIALE.**

B.U. n. 118 del 13 dicembre 2012

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1754](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1754)

## *Puglia*

L.R. 10 dicembre 2012, n. 39

**ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE NEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN PROPRIETÀ.**

B.U. n. 179 dell' 11 dicembre 2012

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-119-IX/\\$File/LR%2039-2012.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-119-IX/$File/LR%2039-2012.pdf?OpenElement)

## *Toscana*

L.R. 12 dicembre 2012, n. 75

**MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO.**

B.U. n. 71 del 19 dicembre 2012

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-12-12:75&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0>

## ***Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta***

D.L. n. 218 presentato il 4 dicembre 2012

**INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E MISURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.**

Giunta regionale

## ***Atti normativi ed amministrativi statali***

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207

**DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE, IN CASO DI CRISI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE.**

G.U. n. 282 del 3 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-03&atto.codiceRedazionale=012G0234](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-03&atto.codiceRedazionale=012G0234)



LEGGE 23 novembre 2012, n. 215

**DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE IL RIEQUILIBRIO DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE NEI CONSIGLI E NELLE GIUNTE DEGLI ENTI LOCALI E NEI CONSIGLI REGIONALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' NELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.**

G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0237](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-11&atto.codiceRedazionale=012G0237)

LEGGE 10 dicembre 2012, n. 219

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI.**

G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0242](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-17&atto.codiceRedazionale=012G0242)

LEGGE 23 novembre 2012, n. 222

**NORME SULL'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E COMPETENZE IN MATERIA DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» E SULL'INSEGNAMENTO DELL'INNO DI MAMELI NELLE SCUOLE.**

G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0243](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=012G0243)

## PARTE II

# GIURISPRUDENZA

### *Corte Costituzionale*

ORDINANZA 19 - 28 novembre 2012, n. 266

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.** Sanità pubblica - Norme della **Regione Valle d'Aosta** - Trasferimento al Servizio sanitario regionale della sanità penitenziaria - Medici addetti al servizio integrativo di assistenza sanitaria (SIAS), in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Trattamento economico - Ricorso Governo - Asserito contrasto con le disposizioni statutarie - Asserita violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione del principio di copertura finanziaria degli oneri - Ius superveniens che ha sostituito la disposizione censurata - Rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del giudizio. - Legge della Regione Valle d'Aosta 10 maggio 2011, n. 11, art. 3, commi 2, 3, 4 e 5. - Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 4, secondo comma; Costituzione, artt. 81 e 117, terzo comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=T-120266](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=T-120266)

ORDINANZA 19 - 28 novembre 2012, n. 267

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.** Impiego pubblico - Riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale assunto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile - **Ricorso della Regione Valle d'Aosta** - Sopravvenienza della pronuncia n. 173 del 2012 e dell'Accordo Stato-Regione dell'11 novembre 2010, recepito dall'art. 1, comma 160, della legge n. 220 del 2010 - Concorde riconoscimento

delle parti della avvenuta cessazione della materia del contendere - Dichiarazione conseguente. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 102. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), e 4; d.C.p.S. 23 dicembre 1946, n. 532, art. 1.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=T-120267](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=T-120267)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012, n. 149

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13, lett. c). - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione, in deroga alla procedura stabilita dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs n. 502 del 1992, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, determina con proprio decreto le tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui, dei tariffari regionali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 15. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che le tariffe massime di cui al comma 15, valide dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 16. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in

particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15, restano a carico dei bilanci regionali e che tale disposizione si intende comunque rispettata dalle Regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto specificamente previsto per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative provinciali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 17. - Costituzione, Titolo V e, in particolare, art. 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 7; 8, n. 1; 9, n. 10; e 16 e relative norme di attuazione, in particolare, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, e' ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilita' finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa e' annualmente accantonato a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della provincia autonoma, nonche' della sfera di competenza provinciale in materia di standard delle prestazioni assistenziali ospedaliere e di politiche tariffarie dei servizi. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Provincia e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento all'art. 2, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed

economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento all'art. 2, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10, 10-bis e 16, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano è determinato dagli artt. 15 e 16, comma terzo - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs 16 marzo 1992, n. 268, con particolare riferimento agli artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0436](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0436)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012, n. 150

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Trasporto - Misure urgenti per la crescita del Paese - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a base di emissioni complessive - Applicabilità all'intero territorio nazionale, comprese le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano fino all'entrata in vigore delle disposizioni con le quali tali enti provvederanno in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata interferenza negli ambiti di potestà provinciale legislativa, esclusiva e concorrente, nonché amministrativa in materia di urbanistica e piani regolatori, edilizia pubblica, viabilità, comunicazioni e

trasporti di interesse provinciale, igiene e sanita' - Incidenza sulle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e risparmio energetico - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 17-ter, comma 5. - Costituzione, artt. 117 e 118, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, artt. 8, nn. 5), 10), 17) e 18); 9, n. 10); e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in particolare, artt. 1 e 15; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1. Energia - Misure urgenti per la crescita del Paese - Disciplina delle gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata previsione di norme di dettaglio - Lamentata sottrazione alle Province autonome delle competenze legislative e amministrative in materia di rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Interferenza con la potesta' legislativa esclusiva provinciale in materia di difesa del suolo e dell'ecosistema, di opere idrauliche e di demanio idrico e con la potesta' legislativa provinciale concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita' - Incidenza sulle competenze statutarie in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche, caccia e pesca, viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, nonche' in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita' - Violazione della competenza provinciale concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica - Contrasto con la normativa di attuazione statutaria - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8. - Costituzione, artt. 116, commi primo e secondo, e 117, comma terzo, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24); 9, nn. 9) e 10); 12, 13, 14, 16, 104 e 107; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2, 3 e 4; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti per la crescita - Previsione che le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano, nell'ambito della propria



autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata previsione di norme analitiche e di dettaglio - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative regionali in materia di enti locali - Lesione delle competenze provinciali in materia di finanza locale - Contrasto con le norme statutarie di definizione dei termini e delle modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 69, comma 3-bis. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 79, 80, 81, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 7; legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0437](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0437)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2012, n. 151

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2012 (della Regione Veneto). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Obbligo per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le societa' direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento dell'intero fatturato - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, commi primo, terzo,

quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riserva al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi di poteri in ordine all'approvazione dei piani di ristrutturazione e razionalizzazione predisposti dalla Regione in relazione alle sopra menzionate societa' - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 3-sexies. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Societa' controllate direttamente od indirettamente dalle pubbliche amministrazioni - Disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dei consigli di amministrazione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 c.c. esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale con la disciplina comunitaria - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto

e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Limitazione dell'affidamento dei sevizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 7, 8 e 8-bis. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Societa' di cui al comma 1 dell'art. 4 - Previste limitazioni in ordine all'assunzione di personale ed al relativo trattamento economico - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 9, 10, 11 e 12. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che le disposizioni dell'art. 4 non si applicano alle societa' quotate in borsa ed alle loro controllate - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 13. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di applicazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali intercorrenti tra societa'

a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali e perdita di efficacia delle clausole stesse ove già previste - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, comma 14. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, commi primo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 120. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione - Previsione di apposita procedura articolata in tre fasi: a) ricognizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, di tutti gli enti, agenzie ed organismi; b) definizione mediante intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata dei costi e delle tempistiche per l'attuazione delle norme; c) soppressione ope legis di tutti gli enti, agenzie ed organismi, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province ed i Comuni, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, non abbiano dato attuazione al precetto normativo - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale - Previsione che le risorse del fondo di cui agli artt. 21, comma 3, del d.l. n. 98 del 2011, e 30, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio, prevista dall'art. 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale,

anche ferroviario - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonché di servizi pubblici locali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16-bis, comma 2. - Costituzione, artt. 117 e 119, in riferimento all'art. 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e all'art. 1 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Previsione del riordino di tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in 350.000 abitanti) - Prevista partecipazione al riordino delle Province mediante atto legislativo ad iniziativa governativa, all'esito di una procedura cui partecipano il Consiglio delle autonomie locali delle singole Regioni a statuto ordinario e le Regioni stesse mediante la presentazione di ipotesi di riordino e previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di autonomia costituzionale degli enti territoriali, nella specie delle Province - Lesione del principio di ragionevolezza per l'adozione di una misura sproporzionata e non efficace rispetto alla finalità dichiarata dalla normativa impugnata di riduzione della spesa pubblica - Denunciata violazione dei presupposti di legittimità costituzionale della straordinarietà ed urgenza per l'adozione del decreto-legge - Denunciata violazione dell'assetto costituzionale ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dell'autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarietà verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potestà regolamentare delle Province - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale - Violazione del principio costituzionale della partecipazione della popolazione interessata alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione - Istanza di sospensione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 132 e 133. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria con contestuale

istituzione delle corrispondenti Città' metropolitane a far data dal 1° gennaio 2014 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di autonomia costituzionale degli enti territoriali - Denunciata violazione dei presupposti di legittimità costituzionale della straordinarietà ed urgenza per l'adozione del decreto-legge - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale - Violazione del principio costituzionale della partecipazione della popolazione interessata alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione - Istanza di sospensione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 18. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 132 e 133. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riorganizzazione delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione - Previsione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante riunione dei comuni o convenzioni di durata triennale - Previsione per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, dell'obbligo di esercizio in forma associata, mediante unione di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi pubblici ad essi spettanti - Previsione che le Regioni, nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individuano le dimensioni territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni in forma obbligatoriamente associata, mediante unioni e convenzioni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di associazionismo degli enti locali - Istanza di sospensione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 19. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lett. p), terzo e quarto, 118 e 119. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici - Previsione che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare è destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria ed

amministrativa regionale - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di beni e patrimonio della Regione e degli enti locali. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 23-ter, comma 1, lett. g). - Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0438](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0438)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2012, n. 155

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (della Regione Trentino-Alto Adige/Autonomie Region Trentino Südtirol). Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione per tutte le Regioni a statuto speciale, in caso di mancato accordo sul concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle modalita' di definizione degli obiettivi stessi con riferimento agli obiettivi fissati nell'ultimo accordo ulteriormente migliorati dai contributi a carico delle Autonomie speciali stabiliti dalle manovre precedenti e da altri ulteriori contributi - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti

dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 4. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano e' determinato dagli artt. 15 e 16, comma 3 - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potesta' legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 24-bis. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, con particolare riferimento agli artt. 69, 70, 75 e 79, e artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, in particolare, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, e legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 106 e 108.

G.U. Corte Costituzionale n. 48 del 5 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0442](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-05&atto.codiceRedazionale=012C0442)

SENTENZA 3 - 6 dicembre 2012, n. 275

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccepita inammissibilita' per carenza di interesse in ragione della facolta' di introdurre deroghe attribuita alla ricorrente - Reiezione. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, commi 9 e 11. - Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,



art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente. Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Eccezione inammissibilità per inapplicabilità delle linee guida - Reiezione. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5 e 6. - Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente. Energia - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Disciplina statale semplificata per le autorizzazioni - Decreto ministeriale recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita violazione delle competenze statutarie nelle materie dell'urbanistica e piani regolatori e della tutela del paesaggio - In via subordinata, asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia dell'energia - Riconoscimento alla disciplina censurata del carattere di formazione di principio e non di dettaglio - Non fondatezza delle questioni. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5 e 6. - Costituzione, art. 117, terzo e quinto comma; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; decreto 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente. Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Formazione professionale degli installatori - Obbligo di attivare un programma di formazione professionale o, in alternativa, di riconoscere fornitori di formazione - Previsione di un potere sostitutivo per il caso di inattività - Applicazione alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Asserita lesione della competenza primaria statutaria in materia di

formazione professionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 15, commi 3 e 4, primo periodo. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 29); d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2.

G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 12 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-12&atto.codiceRedazionale=T-120275](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-12&atto.codiceRedazionale=T-120275)

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2012, n. 159

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del 19 ottobre 2012 del Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Obbligo per le Regioni di procedere allo scioglimento, o in alternativa, alla privatizzazione di tutte le societa' direttamente o indirettamente controllate, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi in favore della p.a. superiore al novanta per cento dell'intero fatturato - Previsione che ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti, ne' possono fruire di rinnovi di affidamenti di cui sono titolare e che i servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito delle amministrazioni, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale - Previsione della non applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, ove non sia possibile per l'amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato dell'attivazione di una speciale procedura per accertare i casi in cui per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, che prevede anche l'acquisizione di un parere vincolante dell'Autorita' garante della concorrenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di solidarieta' sociale e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-

Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione, per le pubbliche amministrazioni ed i soggetti aggiudicatari di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, della limitazione dell'affidamento dei servizi pubblici locali alle sole ipotesi in cui il valore economico del servizio sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, in tema di affidamenti in house. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 4, commi 7 e 8. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che le Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari, in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lett. p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione - Previsione di apposita procedura articolata in tre fasi: a) ricognizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, di tutti gli enti, agenzie ed organismi; b) definizione mediante intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata dei costi e delle tempistiche per l'attuazione delle norme; c) soppressione ope legis di tutti gli enti, agenzie ed organismi, con conseguente nullita' di tutti gli atti successivamente adottati, qualora le Regioni, le Province ed i Comuni, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, non abbiano dato attuazione al precetto normativo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria, organizzativa e di funzionamento delle Regioni e di enti pubblici regionali, nonche' di servizi pubblici locali. - Decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione delle spese di personale - previsione che ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 19, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011 (relativi al dimensionamento della rete scolastica ed al Piano di Dimensionamento regionale) che per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di madre lingua straniera - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Denunciata violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 14, comma 16. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto e' a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre e che e' conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita' operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale gestionale, della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo

l'assistenza residenziale e domiciliare - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione della potesta' legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative regionali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Sanita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione della riduzione del livello di fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione della potesta' legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale, nonche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria ed ospedaliera, gia' disciplinata con normative regionali, mediante l'adozione di una disciplina minuziosa e di dettaglio. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 15, comma 13. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilita' pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che con le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e che l'importo del concorso alla manovra e' annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria

della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione, della potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti della Regione e stato giuridico ed economico del personale - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 9. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Previsione del riordino di tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario, mediante decreto da emanarsi, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge impugnato, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia (individuati con la deliberazione predetta, rispettivamente, in 2500 km. e in 350.000 abitanti) - Prevista partecipazione al riordino delle Province mediante atto legislativo ad iniziativa governativa, all'esito di una procedura cui partecipano il Consiglio delle autonomie locali delle singole Regioni a statuto ordinario e le Regioni stesse mediante la presentazione di ipotesi di riordino e previo parere della Conferenza unificata - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione del principio di autonomia costituzionale degli enti territoriali, nella specie delle Province - Lesione del principio di ragionevolezza per l'adozione di una misura sproporzionata e non efficace rispetto alla finalità dichiarata dalla normativa

impugnata di riduzione della spesa pubblica - Denunciato illegittimo uso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di straordinaria necessita' ed urgenza - Denunciata violazione dell'assetto costituzionale ed ordinamentale della Regione - Denunciata violazione dell'autonomia regionale in relazione ai principi di sussidiarieta' verticale e di adeguatezza - Denunciata lesione della potesta' regolamentare delle Province - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale - Violazione del principio costituzionale della partecipazione della popolazione interessata alla procedura di mutamento delle circoscrizioni provinciali e degli altri enti territoriali previsti dalla Costituzione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 17. - Costituzione, artt. 2, 3, 6, 77, 117, 119 e 133; Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 3, 4, nn. 1 e 1-bis, 8, 49 e 54; d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9; legge 13 dicembre 2010, n. 220; legge 15 dicembre 1999, n. 482.

G.U. Corte Costituzionale n. 49 del 12 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-12&atto.codiceRedazionale=012C0446](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-12&atto.codiceRedazionale=012C0446)

SENTENZA 11 - 19 dicembre 2012, n. 299

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sicilia, Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia - Costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine perentorio - Inammissibilita'. - - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 19, comma 3. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento tra grandi distribuzioni e piccoli commercianti in danno di questi ultimi - Questione insufficientemente motivata - Inammissibilita'. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Costituzione, art. 3. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Piemonte - Asserito difetto dei presupposti per la decretazione d'urgenza - Questione non motivata - Inammissibilita'. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella

legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Costituzione, art. 77. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale o statutaria del commercio - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio - Asserita violazione della potestà regolamentare regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; statuto della Regione siciliana, art. 14, lett. d) ed e). Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari per il contrasto della norma censurata con i principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e con il principio della massima liberalizzazione delle attività economiche - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 2006/123/CE. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorsi delle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana - Asserita violazione della autonomia amministrativa regionale e pregiudizio alla possibilità di attribuire funzioni amministrative ai comuni - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Costituzione, art. 118. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Possibilità di introdurre limiti alla libertà di apertura solo per motivi relativi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita



violazione delle attribuzioni regionali per l'impossibilita' di valutare altri motivi imperativi d'interesse generale - Insussistenza - Disciplina che attua un principio di liberalizzazione, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2. - Costituzione, art. 117, quarto comma; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso della Regione Lombardia - Richiesta alla Corte di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia - Assorbimento nella decisione di non fondatezza. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1. - Commercio - Disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali - Esclusione di limiti e prescrizioni legali - Scelte rimesse al libero apprezzamento dell'esercente - Ricorso delle Regioni Piemonte, Veneto e Lazio - Istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate - Assorbimento nella decisione di non fondatezza. - D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 1.

G.U. Corte Costituzionale n. 51 del 27 dicembre 2012

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte\\_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-27&atto.codiceRedazionale=T-120299](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-27&atto.codiceRedazionale=T-120299)

## PARTE III

# DOTTRINA

***Federalismi.it***

**N.23-24/2012**

**L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE TRA STATO E REGIONI. UN COLOSSO GIURISPRUDENZIALE DAI PIEDI D'ARGILLA.**

**Marcello Cecchetti**

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21333&dpath=document&dfile=03122012163738.pdf&content=L%E2%80%99organizzazione+e+la+gestione+del+servizio+idrico+integrato+nel+contenzioso+costituzionale+tra+Stato+e+Regioni.+Un+colosso+giurisprudenziale+dai+pedi+d%27argilla.+--+stato+--+dottrina+--+>

**LA PROVINCIA E IL FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA INTEGRITÀ TERRITORIALE DELLE POPOLAZIONI LOCALI.**

**Ida Nicotra**

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21336&dpath=document&dfile=03122012164353.pdf&content=La+Provincia+e+il+fondamento+costituzionale+del+diritto+alla+integrit%C3%A0+territoriale+delle+popolazioni+locali+--+stato+--+dottrina+--+>

**LA CORTE CONFERMA IL DIVIETO DI RIPRISTINO DELLA LEGISLAZIONE ABROGATA CON REFERENDUM (NOTA A CORTE COST., 20 LUGLIO 2012, N. 199).**

**Renzo Dickmann**

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21334&dpath=document&dfile=05122012113305.pdf&content=La+Corte+conferma+il+divieto+di+ripristino+della+legislazione+abrogata+con+referendum+--+stato+--+dottrina+--+>

**COMMISSIONI DI CONCORSO, SORTEGGIO DEI COMMISSARI E ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO: UN PRIMO APPROCCIO.**

**Luigi Viola**

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21335&dpath=document&dfile=03122012164203.pdf&content=Commissioni+di+concorso,+sorteggio+dei+commissari+e+analisi+economica+del+diritto:+un+primo+approccio+--+stato+--+dottrina+--+>

## **I DIRITTI SOCIALI FRA COSTITUZIONI NAZIONALI E COSTITUZIONALISMO EUROPEO.**

Silvio Gambino

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21399&dpath=document&dfile=11122012190311.pdf&content=I+diritti+sociali+fra+costituzioni+nazionali+e+costituzionalismo+europeo+-+unione+europea+-+dottrina+-+>

## **LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI.**

Guido Meloni

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21437&dpath=document&dfile=18122012114507.pdf&content=Le+funzioni+fondamentali+dei+comuni+-+stato+-+dottrina+-+>

## **ISTRUZIONE, IDENTITÀ CULTURALE E COSTITUZIONE: LE POTENZIALITÀ DI UNA RELAZIONE PROFONDA, IN UNA PROSPETTIVA INTERNA ED EUROPEA.**

Giuseppe Laneve

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=21436&dpath=document&dfile=19122012091840.pdf&content=Istruzione,+identit%C3%A0+culturale+e+Costituzione:+le+potenzialit%C3%A0+di+una+relazione+profonda,+in+una+prospettiva+interna+ed+europea+-+stato+-+dottrina+-+>

PARTE IV

SEGNALAZIONI

## Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012

La Conferenza Stato Regioni ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 25 e 30 ottobre 2012. APPROVATI

1) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni e le Province autonome, per l'anno 2010, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.

PARERE RESO.

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni e le Province autonome, per l'anno 2011, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.

PARERE RESO.

3) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto tra le Regioni e le Province autonome, per l'anno 2012, di quota parte del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori.

PARERE RESO.

3bis) Intesa concernente il sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

SANCITA INTESA.

4) Parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PARERE RESO.

4bis) Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b), c) e g) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (A.S. 3570)

DELIBERAZIONE ASSUNTA, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA H).

4ter) Deliberazione concernente le linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del disegno di legge A.S. 3570 concernente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".

DELIBERAZIONE ASSUNTA.

5) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Piano per la malattia diabetica".

SANCITO ACCORDO.

5bis) 4 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2012, dei fondi di cui all'articolo 2ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2004, n. 138.

SANCITO ACCORDO.

5ter) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l'anno 2012, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

SANCITA INTESA.

6) Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" di Milano.

PARERE RESO.

6bis) Approvazione del progetto interregionale proposto dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento, per l'anno 2012, delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

APPROVATO.

7) Intesa sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport recante: "Reti di impresa nel settore del turismo".

SANCITA INTESA.

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto speciale, dei fondi 2012 relativi agli interventi di cui all'art. 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.353 (legge quadro in materia di incendi boschivi).

PARERE RESO.

9) Acquisizione della designazione in sostituzione di un componente in seno alla Consulta territoriale per le attività cinematografiche.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

10) Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

11) Acquisizione della designazione di un componente in seno al Comitato di gestione dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

## **Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012**

La Conferenza Stato Regioni ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 22 novembre 2012.

**APPROVATO.**

1) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**PARERE RESO.**

1bis) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

**SANCITO ACCORDO.**

2) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento per la disciplina dei crediti formativi universitari, a norma dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**PARERE RESO.**

3) Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, concernente razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete, mediante l'individuazione di misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti.

**MANCATA INTESA CON DECORRENZA TERMINI.**

4) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009)

**SANCITA INTESA.**



5) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Controllo della tubercolosi: Obiettivi di salute, standard e indicatori 2011-2013”.

SANCITA INTESA.

5bis) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il progetto “Misure finalizzate alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica” da realizzarsi con gli stanziamenti di bilancio 2012 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

SANCITA INTESA.

5ter) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l'anno 2012, dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

SANCITA INTESA.

5quater) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle regioni e province autonome”.

SANCITO ACCORDO.

6) Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un componente della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci dell'Agenzia Italiana del Farmaco

DESIGNAZIONE ACQUISITA.

7) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa”.

RINVIO.

8) Intesa sullo schema di modifica del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012 recante “Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche” attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. legge cinema).

SANCITA INTESA.

9) Intesa sullo schema di modifica del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 22 marzo 2012 recante “Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche” attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. legge cinema).

SANCITA INTESA.

10) Parere sullo schema di modifica del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 22 marzo 2012 recante “Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica” attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. legge cinema).

PARERE RESO.

11) Parere sullo schema di modifica del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 22 marzo 2012 recante modalità tecniche di sostegno all’esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. “legge cinema”)

PARERE RESO.

11bis) Designazione di tre esperti della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Commissione scientifica per l’applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. “Commissione CITES”), istituita ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 ed integrata dall’art. 4, comma 15, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

DESIGNAZIONI ACQUISITE.

12) Accordo sul Piano di settore della filiera pataticola.

SANCITO ACCORDO.

13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sull’attuazione dell’articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.

SANCITA INTESA.

14) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell’articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4”.

PARERE RESO.

## Seduta della Conferenza Unificata del 6 dicembre 2012

La Conferenza Unificata ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

1) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, allegato all'Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012. 10° Allegato Infrastrutture.

SANCITA INTESA.

2) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni".

SANCITA INTESA.

2bis) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per l'anno 2011 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 1° aprile 2008, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria.

SANCITA INTESA.

2ter) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189.

SANCITA INTESA.

2quater) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2012, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

SANCITA INTESA.

3) Parere sul Documento recante la nuova Strategia Energetica Nazionale Intesa.

PARERE RESO.

4) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Bioparco di Roma, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

**PARERE RESO.**

## **Seduta della Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012**

La Conferenza Stato Regioni ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 25, 30 ottobre e del 22 novembre 2012.

**APPROVATI.**

1) Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali in materia di edilizia scolastica.

**RINVIO.**

2) Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente.

**SANCITO ACCORDO.**

3) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**SANCITA INTESA.**

4) Intesa concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**SANCITA INTESA.**

5) Parere sul disegno di legge recante "Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 ottobre 2012.

**RINVIO.**

6) Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle Pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto del Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità - annualità 2012.

PARERE RESO.

6bis) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

PARERE RESO.

6ter) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali.

PARERE RESO.

7) Acquisizione della designazione dei rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata (nove membri effettivi e nove membri supplenti) in seno al Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e regolato dal decreto ministeriale 2 maggio 2006, n. 237.

DESIGNAZIONI ACQUISITE.

7 bis) Intesa sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012".

SANCITA INTESA.

8) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. SANCITA INTESA.

9) Parere sullo schema di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna - annualità 2010, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni.

**PARERE RESO.**

**LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 DEL 2012 E TITOLO V DELLA  
PARTE II DELLA COSTITUZIONE: PROFILI DI CONTRO-RIFORMA  
DELL'AUTONOMIA REGIONALE E LOCALE (\*)**

di

**Marcello Cecchetti**

*(Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università  
di Sassari)*

19 dicembre 2012

**1.** – Pur in un contesto di apparente quanto generale inconsapevolezza, è ben difficile negare che la legge cost. n. 1 del 2012 contenga, tra le altre e ben più note novità relative all'introduzione in Costituzione del c.d. "principio del pareggio di bilancio", alcuni elementi di rilievo tutt'altro che accessorio o marginale che assumono i connotati di una vera e propria *contro-riforma* dell'autonomia regionale e locale rispetto al testo costituzionale riformato nel 2001, in particolare sotto il profilo dell'autonomia finanziaria, ma con effetti di notevole impatto su tutto il sistema della forma di stato e sulla concezione stessa delle autonomie territoriali e della loro posizione costituzionale quali enti "costitutivi" della Repubblica ai sensi dell'art. 114 Cost. Con questa legge cost., infatti, vengono introdotti una serie di limiti nuovi e assai stringenti nei confronti delle autonomie, sia mediante la loro diretta – ancorché parziale – costituzionalizzazione, sia mediante l'affidamento a future specificazioni ad opera

---

(\*) Intervento al Seminario *La nuova governance fiscale europea. Fiscal Compact, cornice europea e modifiche costituzionali in Italia*, svoltosi a Roma, presso la LUISS Guido Carli, il 9 novembre 2012 e organizzato dalla Fondazione Bruno Visentini.



del potere legislativo unilaterale dello Stato da esercitarsi, in particolare, con la legge organica attuativa del nuovo art. 81, sesto comma, Cost. e con la legge annuale di stabilità prevista dalla legge n. 196 del 2009.

Tutto ciò comporterà, in primo luogo, la naturale esigenza di un profondo ripensamento degli approdi fino ad oggi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di limiti alla potestà legislativa dello Stato in materia di *coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario* in relazione agli spazi di autonomia costituzionale riconosciuti agli enti territoriali sub-statali.

Tuttavia, se si considera che l'autonomia finanziaria costituisce l'indispensabile fondamento del concetto stesso di "autonomia" e, in un certo qual modo, il fattore che consente di misurare il tasso di "autonomia politica" di un ente territoriale, ben più rilevante sarà la riflessione che dovrà necessariamente svilupparsi circa gli effetti sistemici della riforma costituzionale in esame (che è già diritto costituzionale positivo, seppure con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2014), evidentemente anche alla luce – se non del testo – quanto meno delle linee di fondo che hanno ispirato il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo lo scorso 15 ottobre e avente ad oggetto una più organica revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, volta soprattutto a "colpire" la potestà legislativa delle Regioni (cfr. XVI Legislatura, A.S. n. 3520).

2. – Nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, come è noto, la potestà legislativa dello Stato in materia di "*coordinamento della finanza pubblica*" ha conosciuto una espansione progressiva e pressoché inarrestabile, tale da ridurre sensibilmente gli spazi di autonomia finanziaria che si pensavano garantiti sia dalla collocazione di tale competenza legislativa tra quelle "concorrenti" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., sia dalla formulazione dell'art. 119 Cost. a seguito della riforma del 2001.

Gli approdi attuali cui è pervenuta la Corte nell'estremo tentativo di salvaguardare un qualche margine alle autonomie rispetto al "*coordinamento*" finanziario imposto al livello centrale sono efficacemente sintetizzabili, per quanto consentito in questa sede, mediante il riferimento a due recenti sentenze: la n. 139 e la n. 211 del 2012.

Nella prima, il Giudice costituzionale ha affermato, in via generale che:

– «*Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente "imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti"* (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011)»;

– «*Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione*

*delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007)»;*

– *«Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni “a condizione di permettere l’extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale” (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009)».*

Sempre nella medesima pronuncia, con specifico riferimento ai precetti contenuti nell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, la Corte ha altresì fornito le seguenti precisazioni:

– *«La disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell’art. 6»;*

– *«L’art. 6 citato “consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principio comune” (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo “non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica” (sentenza n. 182 del 2011)»;*

– *«Il comma 20 dell’art. 6 “autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall’art. 6, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6” (sentenza n. 182 del 2011)».*

A sua volta, la successiva sent. n. 211 del 2012 ha espressamente confermato tale ricostruzione interpretativa, aggiungendo, con specifico riferimento al disposto dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, che *«l’obbligo di riduzione delle spese per il personale ivi elencate nella misura del 10 per cento, e di mantenere le stesse ferme fino al 2013, costituisce principio fondamentale nel senso di limite globale, complessivo, al punto che ciascuna Regione deve ritenersi libera di darvi attuazione, nelle varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti, in modo*

*graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale».*

**3.** – Quali elementi di novità ha introdotto la legge cost. n. 1 del 2012 in relazione all'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti territoriali sub-regionali così come fin qui conformata dagli interventi del legislatore statale di “coordinamento” e dalla giurisprudenza costituzionale?

In questa sede merita soffermarsi su due principali categorie di novità:

- a)** quelle concernenti direttamente la revisione degli artt. 81, 97, 117 e 119 del testo costituzionale;
- b)** quelle introdotte con l'art. 5 della legge cost. in esame, il quale stabilisce i contenuti *necessari* della “legge rinforzata” chiamata a dare attuazione alla esplicita previsione di cui al nuovo art. 81, sesto comma, Cost.

**Sub a)**

**a.1.)** Innanzitutto, nell'ambito del nuovo testo dell'art. 81 Cost. spicca la previsione del sesto comma, ai sensi del quale *«il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».*

La disposizione presenta due contenuti normativi decisamente nuovi e di notevolissimo impatto: in primo luogo, l'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni (quindi anche alle autonomie territoriali) del principio dell'equilibrio di bilancio tra entrate e spese e del principio della sostenibilità del debito; in secondo luogo, la riserva ad una particolare legge del Parlamento, “rinforzata” nel procedimento e dotata di specifica copertura in apposita fonte di rango costituzionale (cfr. l'art. 5 della legge cost. in esame), del potere di stabilire «le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare» l'implementazione dei due menzionati principi, con la conseguenza di riconoscere, in definitiva, al legislatore statale una vera e propria competenza speciale (e non delimitata dall'art. 5 che, come detto, individua solo i contenuti “necessari” di tale fonte) di tipo esclusivo nella materia *de qua* (in tal senso, cfr. già G.M. SALERNO, *Equilibrio di bilancio, coordinamento finanziario e autonomie territoriali*, in V. Lippolis, N. Lupo, G.M. Salerno e G. Scaccia (a cura di), *Costituzione e pareggio di bilancio*, Il Filangieri, Quaderno 2011, Napoli, Jovene, 2012, spec. 169).

Si consideri, oltretutto, che la competenza speciale ed esclusiva in questione ha una portata oggettiva di difficilissima delimitazione in astratto, dal momento che è riferita a due clausole generali a contenuto particolarmente vago e indeterminato quali l'*equilibrio di bilancio* tra entrate e spese e la *sostenibilità del debito*.

**a.2.)** Il nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. si limita a ribadire, con esplicita formulazione, l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche dei due principi dell'*equilibrio dei bilanci* e della *sostenibilità del debito*, aggiungendovi la precisazione – per la verità, giuridicamente non indispensabile ma con evidente funzione chiarificatrice – «*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea*».

**a.3.)** L'art. 117 Cost. è modificato mediante lo scorporo della materia “*armonizzazione dei bilanci pubblici*” da quella del “*coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*” (rimasta all'interno del catalogo delle materie di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma) e la sua attrazione nell'ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplate nel secondo comma.

Si tratta di una modifica che potrebbe assumere una portata ben più rilevante di quanto si potrebbe essere indotti a ritenere considerando il mero dato testuale. La giurisprudenza costituzionale, infatti, ha spesso trattato le due materie appena menzionate come un'endiadi (cfr. ex plurimis, le sentt. nn. 156 e 326 del 2010), soprattutto in considerazione del loro strettissimo nesso funzionale, di talché non è affatto remota la possibilità che lo spostamento della “*armonizzazione dei bilanci pubblici*” tra le competenze legislative esclusive dello Stato finisca per attrarre con sé anche rilevanti profili del “*coordinamento della finanza pubblica*”, eludendo con ciò il limite dei “*principi fondamentali*” cui sarebbe soggetta la legislazione dello Stato in tale materia, a tutt'oggi compresa tra le materie di potestà concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. Non è un caso, del resto, che il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo lo scorso 15 ottobre contempli espressamente l'attrazione alla legislazione esclusiva dello Stato di tutta la materia “*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*” (cfr. art. 2, comma 1, lett. c), provvedendo contestualmente ad abrogare l'art. 3 della legge cost. 1 del 2012 che in questa sede si esamina.

**a.4.)** Da ultimo, è modificato l'art. 119 Cost. con due aggiunte di notevole impatto sistemico. Al primo comma, dopo l'affermazione generale del riconoscimento alle autonomie territoriali dell'autonomia finanziaria, ai sensi del quale «*i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa*», viene aggiunta la seguente specificazione: «*nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*».

Si tratta, a tutta evidenza, di una modifica di portata determinante e, si badi bene, nei termini in cui l'ha confezionata il legislatore costituzionale, tutt'altro che scontata o asseritamente imposta a livello

sovrana nazionale. Con essa, infatti, non solo si evidenzia espressamente come l'autonomia finanziaria degli enti territoriali si configuri come ontologicamente "limitata" in nome del principio di equilibrio dei bilanci e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento UE (il che non sarebbe poi così lontano dagli approdi pacificamente consolidatisi sul piano giurisprudenziale in tema di attuazione del patto di stabilità) ma, soprattutto, ed è ciò che più conta, si finisce per affidare ad una potestà legislativa sostanzialmente esclusiva dello Stato la determinazione in concreto dei suddetti limiti. In proposito, basti considerare, da un lato, che «*le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci (...) del complesso delle pubbliche amministrazioni*» sono riservate alla legge parlamentare "rinforzata" di cui all'art. 81, sesto comma, Cost., dall'altro, che il principio del "concorso" «*ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*» non è certo norma autoapplicativa, idonea cioè ad imporsi autonomamente come vincolo diretto nei confronti degli enti territoriali senza una adeguata determinazione in concreto delle modalità, degli strumenti e della misura di tale "concorso", determinazione inesorabilmente affidata allo Stato quale ente responsabile di fronte alle istituzioni UE.

L'altra importante modifica dell'art. 119 Cost. ha ad oggetto il sesto comma e, precisamente, la previsione contenuta nel secondo periodo ai sensi della quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni «*possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento*». Anche in questo caso, il potere di autonoma determinazione del singolo ente viene ulteriormente limitato mediante l'introduzione della seguente duplice condizione: «*con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio*».

La prima condizione, come è stato già osservato in dottrina (cfr. G.M. SALERNO, *op. cit.*, 163), mira del tutto condivisibilmente ad «*assicurare la trasparenza dell'ammontare dell'impegno finanziario assunto in relazione ad un determinato arco temporale*»; si tenga conto, comunque, che tale finalità dovrebbe implicare necessariamente l'esercizio di penetranti poteri di controllo preventivo da parte dello Stato.

Ben più rilevante, senza dubbio, è la seconda condizione, la quale sembrerebbe poter assumere almeno due significati molto diversi tra loro ma non necessariamente alternativi.

Da un primo punto di vista, essa potrebbe autorizzare – come è stato osservato (G.M. Salerno, *op. cit.*, 163) – «*una sorta di flessibilità in deroga rispetto all'obbligo, imposto in via generale a ciascun ente territoriale di rispettare il principio di equilibrio del proprio bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 119*», mediante inedite forme di compensazione tra i bilanci di tutti gli enti presenti nella Regione a patto che sia «*comunque garantito l'equilibrio di una sorta di atipico "bilancio regionale consolidato"*». Da un secondo punto di vista (e forse più plausibilmente, in

ragione dell'impianto sistemico della riforma), essa sembrerebbe introdurre un nuovo e pesantissimo limite alla capacità di autodeterminazione "politica" del singolo ente, il quale – pur rispettando pienamente il principio di equilibrio del *proprio* bilancio – potrebbe trovarsi nella impossibilità di ricorrere all'indebitamento in conseguenza (e per il solo fatto) di una cattiva gestione finanziaria di altri enti limitrofi che conduca ad un "bilancio regionale consolidato" non in equilibrio. Tutto ciò in nome di una comune e solidaristica responsabilità finanziaria di tipo oggettivo che, francamente, non rivela alcuna coerenza con il principio di autonomia in qualunque forma o modalità lo si voglia declinare. Sul punto, in ogni caso, si tornerà tra breve.

### **Sub b)**

Quanto ai contenuti *necessari* della "legge rinforzata" attuativa del nuovo art. 81, sesto comma, Cost. individuati dall'art. 5 della legge cost. in esame, molti di essi, come era logico immaginare considerati gli interventi di revisione costituzionale appena illustrati e il loro esplicito riferimento al «*complesso delle pubbliche amministrazioni*», si ripercuotono direttamente o indirettamente sul sistema degli enti territoriali e sul loro grado di autonomia.

I limiti di questo intervento impediscono di soffermarsi come si dovrebbe su ciascuno di questi contenuti; e, soprattutto, impediscono di affrontare analiticamente le problematiche connesse ai contenuti "eventuali" che la "legge rinforzata" in questione sembrerebbe *poter* assumere in nome della riserva di competenza generale stabilita nel sesto comma dell'art. 81 Cost. Di seguito, pertanto, si evidenzieranno soltanto le disposizioni dell'art. 5 che *ictu oculi* prevedono, quale contenuto "necessario" della predetta "legge rinforzata", l'introduzione di limiti e vincoli diretti nei confronti delle autonomie.

**b.1.)** Il comma 1 dell'art. 5, alla lett. e), attribuisce alla fonte in questione il compito di disciplinare «*l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica*». Si tratta, a tutta evidenza, di una previsione che, da un lato, conferma quanto già ricavabile dal tenore testuale dell'art. 81, sesto comma, ossia la già segnalata intestazione in capo allo Stato di una speciale potestà legislativa di tipo esclusivo e di rango sovraordinato rispetto alla stessa legislazione ordinaria, volta ad assicurare l'implementazione dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche; dall'altro, però, amplia decisamente l'ambito d'intervento di questa potestà legislativa statale, fino a ricomprendervi non più solo genericamente «*le norme fondamentali e i criteri*» ma addirittura la disciplina della «*introduzione di regole sulla spesa (...) in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica*», dando così formale copertura costituzionale al potere del legislatore statale ordinario di stabilire limiti e vincoli puntuali di spesa nei confronti delle autonomie

senza più soggiacere a “controlimiti” faticosamente individuati – seppure in termini sempre più elastici – dalla giurisprudenza costituzionale chiamata, almeno fino ad oggi, a tentare di dare un significato accettabile all’art. 117, terzo comma, in relazione alla materia del “coordinamento della finanza pubblica”.

Il punto merita senz’altro una riflessione *ad hoc* volta, in particolare, ad individuare il rapporto che si determinerà tra la previsione in esame e la perdurante collocazione del “*coordinamento della finanza pubblica*” tra le materie di legislazione concorrente all’interno del terzo comma dell’art. 117. La sensazione più immediata è che l’art. 5, comma 1, lett. e), della legge cost. n. 1 del 2012 sia in grado di fondare un nuovo titolo di potestà legislativa ordinaria, di tipo speciale ed esclusivo, a favore dello Stato, come tale capace di derogare alla previsione generale che affida il “*coordinamento della finanza pubblica*” alla legislazione concorrente e che finirà per assumere una portata meramente residuale. In altri termini, le norme di coordinamento finanziario che troveranno copertura nell’attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. e), della legge cost. n. 1 del 2012 operata dalla “legge rinforzata” dovrebbero risultare legittimamente svincolate dal limite dei “principi fondamentali” cui ordinariamente sono destinate a soggiacere quelle adottate nell’esercizio della potestà concorrente.

**b.2.)** A conclusioni non dissimili, sul versante specifico del “concorso” degli enti territoriali (comprese le autonomie speciali) alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, conduce la lettura dell’art. 5, comma 2, lett. c), laddove si stabilisce che la “legge rinforzata” dovrà disciplinare «*le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni*». In questo caso non sembrano venire in gioco i poteri del legislatore statale ordinario; anzi, la previsione in esame sembrerebbe addirittura prefigurare una vera e propria riserva alla “legge rinforzata” circa la disciplina delle «*modalità*» del “concorso” alla sostenibilità del debito. Con ciò, tuttavia, ampliando notevolmente l’ambito di intervento della speciale potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 81, sesto comma, ben oltre «*le norme fondamentali e i criteri*» ivi contemplati.

**b.3.)** Da ultimo, l’art. 5, comma 2, lett. b), attribuisce alla “legge rinforzata” il compito di disciplinare «*la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale*». Anche qui siamo senz’altro in presenza di una riserva alla “legge rinforzata” in questione e – a quanto sembra, almeno dalla formulazione utilizzata – tale riserva dovrebbe ricomprendere l’intera disciplina del ricorso all’indebitamento da parte degli enti autonomi territoriali (autonomie speciali comprese). Con la conseguenza di riconoscere, ancora una

volta, al legislatore statale una competenza ben più ampia sia delle «*norme fondamentali*» e dei «*criteri*» di cui all'art. 81, sesto comma, Cost., sia degli attuali «*principi fondamentali*» nella materia del “*coordinamento della finanza pubblica*”; e in un simile contesto, è evidente che l'*autonomia* finisce per perdere qualunque presidio costituzionale specifico, risultando rimessa alle libere determinazioni del legislatore statale (sia pure non ordinario) e, dunque, potendo, di fatto, risultare sostanzialmente svuotata.

4. – C'è un dato di fondo che emerge in termini assolutamente inequivoci dall'analisi fin qui svolta: l'approvazione della legge cost. n. 1 del 2012, a dispetto del totale silenzio sul punto, determina una sensibile riduzione dell'autonomia regionale e locale perché diminuisce fortemente l'autonomia finanziaria o, quantomeno, aumentano a dismisura i vincoli che il legislatore statale può unilateralmente imporre sulle entrate e sulla spesa degli enti territoriali. Si tratta, a tutti gli effetti, non di una semplice “correzione” o di un mero “adeguamento” dell'assetto costituzionale della forma di stato alle esigenze dettate dalla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo. Ci troviamo di fronte, infatti, ad un intervento nient'affatto marginale, frutto di un approccio politico-culturale chiaramente opposto rispetto al modello disegnato nel 2001, del quale si potrebbe perfino mettere in dubbio la conformità al principio del “riconoscimento” e, soprattutto, della “promozione” delle autonomie locali scolpito nell'art. 5 Cost. e comunemente ascritto tra quei *principi supremi dell'ordinamento costituzionale* che, come è noto, costituiscono parametro di validità anche delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Si tratta, peraltro, di un intervento non episodico o estemporaneo, con il quale si realizza la positivizzazione – addirittura al livello delle fonti costituzionali – di un processo di lento e inesorabile declino delle ragioni delle autonomie inaugurato almeno a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e sistematicamente “coltivato” a tutti i livelli (legislativo, amministrativo, giurisprudenziale). Una *contro-riforma*, come si è detto, passata sotto silenzio, che si lega inscindibilmente, però, con altre più recenti iniziative nella medesima direzione di depotenziare drasticamente il sistema delle autonomie territoriali, ponendolo in condizione di “non nuocere” (si pensi all'ultimo decreto legge n. 174 del 2012, asseritamente “concordato” con le autonomie e al già richiamato disegno di legge costituzionale “correttivo” soprattutto dell'autonomia legislativa regionale).

In questo scenario, occorre provare a comprendere se vi sia ed eventualmente quale sia il rapporto che lega questi interventi contro-riformatori, interrogandosi sulle ragioni di fondo che guidano un processo di questo genere; se sia possibile scorgere se non un “governo” di questi interventi quantomeno un “disegno” complessivo che li guida, o se invece derivino da una sorta di “terreno culturale diffuso” che ci porta inconsapevolmente in una direzione di cui non conosciamo gli esiti e di cui non ci rappresentiamo le profonde implicazioni.



Oggi si sente parlare in termini addirittura “catastrofici” degli interventi di riforma costituzionale che, tra il 1999 e il 2001, hanno radicalmente modificato la nostra forma di stato; ma alla base di un simile giudizio manca del tutto una riflessione seria sul significato che assumeva quella riforma, sui valori e gli obiettivi che perseguiva, sugli strumenti di implementazione che avrebbero dovuto accompagnarla e sulla profonde trasformazioni che essa imponeva prima di tutto agli apparati dello Stato e ai relativi processi decisionali normativi e amministrativi.

Siamo dunque chiamati a soffermare l’attenzione sul significato e sulle implicazioni di questa progressiva e ormai conclamata *deminutio* di autonomia che si va affermando; e occorre farlo, in primo luogo, dal punto di vista della forma di stato e del principio democratico (altro “principio supremo”) che dovrebbe connotarla, poiché “meno autonomia” equivale inesorabilmente a “meno democrazia”. I principi che i nostri costituenti avevano posto nell’art. 1 e nell’art. 5 della Costituzione e, soprattutto, la loro inscindibilità non possono essere liquidati con un colpo di spugna in nome delle esigenze di finanza pubblica. La sfida dei riformatori del Titolo V all’inizio del nuovo millennio era finalizzata ad aumentare il tasso di attuazione concreta di quei principi ed era guidata dall’idea fondamentale di portare al livello di governo più vicino al cittadino – dove il voto dell’elettore ha un peso maggiore che ai livelli superiori – tutto quello che era possibile; facciamo fare al livello di governo più vicino al cittadino tutto quello per cui quel livello risulta adeguato e portiamo al livello territorialmente più comprensivo, dove il singolo elettore pesa progressivamente sempre di meno, solo le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte al livello inferiore. All’esito di tali riflessioni non si potrà fare a meno di interrogarsi sulla effettiva e realistica possibilità che quelle stesse ragioni che oggi ci stanno portando inesorabilmente a cambiare il modello costituzionale della nostra forma di stato non siano invece intercettabili con strumenti e modalità di riforma istituzionale alternativi al percorso di vero e proprio “svuotamento” e “annichilimento” delle autonomie territoriali che ormai da tempo, con tanta superficialità e approssimazione, abbiamo imboccato per trasformarle sostanzialmente in “enti di amministrazione periferica dello Stato centrale”. E, forse, proprio per valutare con la dovuta consapevolezza la praticabilità o anche la semplice preferibilità di un simile modello, non sarebbe poi così “fuori moda” ripartire dalle radici più profonde del patto costituzionale repubblicano e dal significato che in esso si era attribuito al “riconoscimento” e alla “promozione” delle autonomie, nei termini magistralmente sintetizzati da Carlo Esposito (certo non un “appassionato regionalista”), il quale così scriveva a metà del secolo scorso e ben prima che le Regioni di diritto comune vedessero la luce: *«La consistenza nello Stato di questi centri di vita territoriale non costituisce, nella nostra Costituzione, un mero espediente giuridico-amministrativo o un utile strumento di buona legislazione ed amministrazione. Anche se questo è uno dei fini delle autonomie locali, la inserzione della dichiarazione tra i principi fondamentali*

*della nostra Costituzione, la circostanza che se ne sia trattato in sede separata dalla organizzazione amministrativa, le concordi dichiarazioni in Assemblea costituente, stanno a provare come il nostro legislatore ha voluto accentuare, con chiara coscienza, che le autonomie locali hanno nella vita dello Stato un ben maggiore significato.*

*Queste autonomie non hanno rilievo solo per la organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato, e non solo tendono ad adeguare gli istituti giuridici alla complessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d'essere, garanzia di democrazia e di libertà» (C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 81.*

# INDICE

<b>PARTE I</b> .....	<b>5</b>
<b>LEGISLAZIONE</b> .....	<b>5</b>
AFFARI ISTITUZIONALI.....	5
AFFARI GENERALI.....	8
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	11
SVILUPPO ECONOMICO.....	12
SERVIZI SOCIALI.....	15
<b>PARTE II</b> .....	<b>18</b>
<b>GIURISPRUDENZA</b> .....	<b>18</b>
<b>PARTE III</b> .....	<b>42</b>
<b>DOTTRINA</b> .....	<b>42</b>
<b>PARTE IV</b> .....	<b>44</b>
<b>SEGNALAZIONI</b> .....	<b>44</b>

---

---

**Riproduzione e diffusione ad uso interno.**